



Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro - R.g.n. 5484/2024.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111 - 2022 e n. 112 - 2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2024, giusta verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g.n. 5484/2024, depositato presso il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro – con il quale ha chiesto: *“Voglia il Giudice accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di risoluzione adottati dal CREA che: 1) Il Decreto Direttoriale datato 29.04.2024 di risoluzione del rapporto è atto invalido e nullo perché promana da organo incompetente nonché illegittimo per avere il CREA adottato la sanzione espulsiva prevista dal codice disciplinare come effetto automatico della pena accessoria e non al termine del procedimento disciplinare; 2) il provvedimento è nel merito anche illegittimo per essere inapplicabile la pena accessoria al ricorrente per i motivi in ricorso esposti; 3) il secondo licenziamento irrogato al ricorrente con il provvedimento datato 30.05.2024 n. 4, successivamente comunicato, è invalido, inammissibile nonché illegittimo. Voglia il Giudice del Lavoro, pertanto, dichiarare l'invalidità, nullità, inammissibilità dei due provvedimenti di risoluzione e per l'effetto disapplicarli e/o annullarli ordinando al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e le Analisi dell'Economia Agraria, in persona del legale rapp. p.t., di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro occupato in precedenza prima del suo arresto, reintegra che deve essere disposta in forza dell'art. 18 L. 300/70 nella versione vigente per il pubblico impiego contrattualizzato, condannando, altresì, il resistente Ente anche al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 07.03.2024 fino all'effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore nel minimo a 5 mensilità e nel massimo a 24 mensilità, maggiorando le somme dovute con la rivalutazione e gli interessi che devono essere calcolati come per legge. La retribuzione parametrica è quella di gennaio 2019, come da busta paga, per un importo netto di euro 1.600,00 (doc. n. 10). Voglia infine il Giudice condannare l'Ente resistente anche al pagamento di spese, diritti e onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo fattone”;*

VISTA la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 0000598 del 08.01.2025 con la quale ha comunicato all'Amministrazione di provvedere direttamente alla difesa in giudizio ex art. 417 bis c.p.c., non ritenendo di dover assumere direttamente la trattazione della causa;

CONSIDERATO che l'Ufficio Affari Generali e legali ha dato corso all'istruttoria già con nota prot. n. 0000655 08/01/2025 volta ad acquisire ogni utile ed opportuno elemento e/o atto presso i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale;

VISTA la nota prot. n. 0000898 del 09.01.2025 dell'Ufficio Gestione del personale, e la nota prot. n. 0003029 del 17.01.2025 dell'Ufficio Procedimenti disciplinari, con cui sono state riscontrate le richieste dell'Ufficio Affari Generali e legali di fornire ogni utile informazione e documentazione per la predisposizione della difesa dell'Ente;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio è stato fissato in 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti del 05.02.2025 presso il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

CONSIDERATA la necessità, ai fini dello svolgimento delle attività di difesa dell'Ente, che quest'ultimo stia in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c.

DECRETA

Di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli e/o della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali Dott.ssa Ginevra Albano e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dirigente tecnologo Avv. Velia Olini e/o Dott.ssa Chiara Costantini, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi